SENT. 304/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssaIlariaAnnamariaCHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59319** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Lioce (pec avvocato@pec.lioce.it)

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n.158/2021, depositata in data 9 marzo 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, che ha svolto una breve relazione, l'avv. Marina Milli, per delega scritta dell' avv. Lioce, in rappresentanza dell'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante, ex sottufficiale della Marina Militare Italiana, in quiescenza dal 19 settembre 2019 con un'anzianità complessiva di oltre 20 anni di cui anni 12, mesi 1 e giorni 4 alla data del 31 dicembre 1995 e, dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "*misto*", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in applicazione dell'art.54 del d.P.R.n.1092/1973, con l'attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annua del 2,93% per le anzianità maturate alla data del 31 dicembre 1995.

Il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità sia dell'aliquota annua del 2,93%, ottenuta dividendo per 15 l'aliquota del 44%; sia anche dell'aliquota annua del 2,44% statuita dalla sentenza delle Sezioni riunite n.1/2021/QM,

avendo il ricorrente maturato alla predetta data del 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore a 15 anni, nel contempo non ravvisando alcuna sperequazione tra i militari c.d. "*under 15*" e quelli "*over 15*", in quanto già lo stesso art.54 differenzia la posizione dei militari a seconda che alla cessazione dal servizio avessero o meno raggiunto il limite dei 15 anni.

Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 4 ottobre 2021 e depositato in data 8 ottobre 2021, deducendo che, dopo la pubblicazione della decisione impugnata è intervenuta la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021 con la quale le Sezioni riunite hanno chiarito la posizione di tutti coloro che alla data del 31 dicembre1995 vantavano un'anzianità inferiore a 15 anni riconoscendo anche ad essi il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% da applicare alla quota retributiva.

Conclusivamente il sig. OMISSIS ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e, conseguentemente, di riconoscere e dichiarare il suo diritto a ricalcolo del trattamento pensionistico erogato; il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre accessori di legge e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

All'udienza del giorno 19 marzo 2024, stante la mancata comparizione dell'appellante, la causa è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti dell'art.196 c.g.c., all' udienza del 24 settembre 2024 con ordinanza comunicata a mezzo pec all'appellante in data 22 marzo 2024.

All'udienza del 24 settembre 2024, presente, per delega, l'avv. Marina Milli in rappresentanza dell'appellante, preso atto della mancata prova dell'avvenuta notifica del d.f.u. della precedente udienza all'INPS, il

Presidente, sentito il Collegio, ha pronunciata un'ordinanza con cui ha ordinato all'appellante la rinnovazione delle notifica del d.f.u., unitamente all'estratto del verbale contenente l'ordinanza, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla sua comunicazione (intervenuta in data 9 ottobre 2024); nel contempo ha rinviato la discussione all'odierna udienza.

L'appellante ha eseguito l'incombente in data 14 ottobre 2024.

L'INPS si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 12 novembre 2024 eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. In particolare l'Istituto previdenziale osserva che le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM, hanno confermato la correttezza del suo operato, che ha sempre valorizzato la quota retributiva della pensione mista tenendo conto dell'effettivo numero degli anni di servizio prestato sino al 31 dicembre 1995.In ogni caso, l'Istituto previdenziale evidenzia che, a seguito della successiva sentenza n.12/2021/QM, il ricalcolo pensionistico potrà essere effettuato solo nei limiti dell'applicazione del coefficiente del 2,44%.

In data 18 novembre 2024 l'avv. Lioce ha depositato una memoria per l'odierna udienza (peraltro riproducendo erroneamente il tenore letterale della memoria di costituzione in giudizio dell'INPS) in cui ha evidenziato di avere reiteratamente sollecitato l'Ente a procedere, in conformità anche alla circolare n.199 del 29 dicembre 2021, anche per ragioni di economia processuale, a riliquidare la pensione con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% alla quota retributiva, non ottenendone riscontro. Pertanto, ha insistito affinchè, oltre a accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, l'INPS venga condannato anche al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96, comma 3, c.p.c., in quanto sanzione

diretta a punire comportamenti, quale quello tenuto dalla controparte, configurabili in termini di *"abuso del processo*".

Nell'odierna udienza l'avv. Milli si è riportata all'atto di appello e alla memoria depositata per l'odierna udienza, chiedendo che venga presa in esame la richiesta di condanna alle spese dell'INPS.

L'avv. Giannico, per l'INPS, ha contestato la richiesta di parte appellante di condanna alle spese evidenziando che l'Istituto ha ritenuto di resistere al gravame, non rilevando le vicende amministrative; si è per il resto riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

La causa è passata, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il gravame è fondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se "*il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione*

del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile", con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*".La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia "*applicabile al di fuori del contesto di riferimento"* e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di "*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*" con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluente nel montante di calcolo.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari, come l'odierno appellante, collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico, recepito ormai dalla granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (e*x multis*, Sez. II app. nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313, 312, 165, 139,130, 98, 69, 48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app.n.244/2023; nn. 97 e 99 del 2022) di talchè accoglie l'appello e per l'effetto riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, il mutamento della giurisprudenza dell'organo nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della decisione di prime cure ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Resta quindi integralmente assorbita la domanda avanzata dall'appellante di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 c.p.c., in conformità al pacifico orientamento della Corte di cassazione "*giacchè questa pronuncia sottende una implicita delibazione*

negativa sulla ricorrenza dei requisiti necessari per la condanna ex art.96 ***ed esonera dal pronunciare specificamente sull'istanza a tal fine avanzata****"*

(per tutte, sentenza Sez. I n.3876/2000).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani